



Informazioni sulla banca

Banca del Catanzarese Credito Cooperativo

Via San Francesco di Paola - 88044 - Marcellinara (CZ)

Tel. : 0961 996719 - Fax: 0961 996719

Email: segreteria@catanzarese.bcc.it - PEC: 07091.bancadelcatanzarese@actaliscertymail.it - sito internet: www.bancadelcatanzarese.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Catanzaro n. 198133

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5766 - cod. ABI 7091

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. C106273

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo; Fondo Nazionale di Garanzia. Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Che cos'è il mutuo chirografario

Il mutuo chirografario comporta l'erogazione di una somma di denaro al cliente, che si impegna a restituirla in un arco di tempo concordato con la banca. Il rimborso avviene mediante pagamento di rate periodiche comprensive di capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto.

Il tasso di interesse è fisso. La periodicità delle rate è mensile.

Il mutuo chirografario non è garantito da ipoteca su immobili. La banca può tuttavia richiedere altri tipi di garanzia (ad esempio fidejussione, cambiale).

Se il mutuo è concesso a persone fisiche, può ricorrere una polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito in caso di morte, invalidità o disoccupazione del cliente.

Il presente foglio informativo riguarda esclusivamente mutui non rientranti nell'ambito applicativo del credito ai consumatori, per i quali il consumatore può comunque richiedere in ogni momento alla Banca informazioni precontrattuali personalizzate, e nell'ambito applicativo del credito immobiliare ai consumatori per i quali il consumatore può comunque consultare le informazioni generali sul credito immobiliare ai consumatori a disposizione sul sito della banca www.bancadelcatanzarese.it e presso tutte le filiali della Banca.

I Finanziamenti in Convenzione con Medio Credito Centrale spa - Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese sono assistiti dal Fondo di Garanzia per le PMI (art. 2 comma 100 lett. a) Legge 662/96) gestito dal Medio Credito Centrale Spa (MCC) e destinati a sostenere l'accesso al credito delle Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) e Professionisti ubicati nella Regione Calabria.

Il Fondo di Garanzia valuta l'ammissibilità dei richiedenti in base alla tipologia e alla durata dell'operazione e determina la percentuale di garanzia in funzione della probabilità di inadempimento attraverso un modello di valutazione suddiviso in cinque fasce correlate alla probabilità di inadempimento (rischio maggiore, percentuale garantita più elevata). Tale modello di valutazione non si applica nel caso di start-up, start-up innovative, incubatori certificati e pratiche di importo ridotto (non superiori ad € 25.000,00 per singolo beneficiario). L'intervento del Fondo è assistito dalla garanzia in ultima istanza dello Stato.

La garanzia concessa "a prima richiesta" da MCC è diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. La garanzia copre l'ammontare dell'esposizione della Banca nei confronti dei destinatari dei finanziamenti ed è concessa secondo il regime "de minimis" sugli aiuti di Stato.

La Banca ha aderito al programma di sostegno stipulando un'apposita convenzione con IccreaBancalImpresa (IBI), la quale assiste la BCC Catanzarese nella fase di richiesta, gestione ed eventuale attivazione delle garanzie rilasciate dal Fondo; IBI provvede a calcolare l'ESL (Equivalevole Sovvenzione Lordo) per verificare se la garanzia concessa dal Fondo rispetta i limiti quantitativi previsti dai Regolamenti comunitari. I finanziamenti possono essere senza piano di ammortamento (Apertura di credito in conto corrente, Anticipo documenti, contratti e fatture ed Anticipazione Salvo Buon fine - SBF) e con piano di ammortamento (Mutuo Chirografario) e ne possono beneficiare: o Le PMI: - Start-up innovative ed incubatori certificati; - ubicate nella Regione Calabria; - appartenenti a tutti i settori economici, purché l'operazione sia direttamente finalizzata all'attività economica svolta, ad eccezione dei seguenti: A - Agricoltura, silvicoltura e pesca; K - Attività finanziarie e assicurative; O - Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

I Professionisti iscritti agli ordini professionali o che aderiscono alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;

I finanziamenti senza piano di ammortamento possono avere come unica finalità la liquidità/elasticità di cassa e richiedono obbligatoriamente l'apertura di un conto corrente presso la Banca.

Le operazioni finanziarie con piano di ammortamento e finalizzate ad investimenti, sono soggette ad una serie di requisiti che possono determinare la revoca dell'agevolazione: - il programma di investimento deve essere completato dal beneficiario finale entro 3 anni dal perfezionamento dell'operazione; - i soggetti beneficiari finali devono predisporre una relazione finale, contenente l'elenco degli impieghi del finanziamento garantito, la descrizione delle eventuali variazioni sostanziali intervenute rispetto al programma di investimento presentato, l'attestazione dell'avvenuto avvio dell'attività prevista, nonché copia delle fatture relative agli attivi materiali e immateriali acquistati o realizzati. - la relazione finale sul programma di investimento deve essere conservata per un periodo di 5 anni dalla data di scadenza dell'operazione finanziaria garantita dal Fondo e deve essere trasmessa dal soggetto beneficiario finale ad MCC, entro un mese dalla relativa richiesta; - qualora dalla relazione finale sul programma di investimento inviata dal soggetto beneficiario finale emerga il completamento parziale del programma di investimento, l'agevolazione è revocata in misura proporzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PMI e MUTUO CHIROGRAFARIO

Il Decreto Liquidità (D.L. n°23/20, art. 13) così come convertito nella legge del 5 giugno 2020, n.40 ha introdotto alcune modifiche al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI che resteranno in vigore sino al 31.12.2020 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione sempre gratuita della garanzia, l'ampliamento dell'importo massimo garantito, l'estensione anche alle Mid-Caps, l'ammissione anche per le rinegoziazioni, inadempienze probabili, scadute e sconfinanti deteriorate. L' art. 13, comma 1, lett. m) della legge di conversione n. 40 del decreto legge n.23/20, inoltre, consente alle Imprese di poter accedere a nuova liquidità tramite il sistema bancario con il supporto dello Stato, attraverso la garanzia del Fondo per le PMI. "Finanziamento Covid sostegno PMI 25" è il finanziamento destinato a PMI e persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni, di associazioni professionali e di società di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi la cui

attività sia stata danneggiata dall'emergenza sanitaria e finalizzato a liquidità aziendale (acquisto scorte, pagamento fornitori, pagamento spese per il personale) e investimenti materiali e immateriali, spese di ristrutturazione e ammodernamento

L'importo finanziato non può superare, alternativamente, il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) o il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019 come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale alla data di presentazione della richiesta al Fondo di Garanzia, ovvero, per i soggetti costituiti dal 01/01/2019 da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e comunque non superiore a 30.000 euro. Possono richiederlo sia clienti ordinari che soci della Banca (nuova clientela e clientela già acquisita) e potrà essere collocato dalla Banca fino al 31.12.2020, contestualmente ai benefici previsti ai sensi dell'art 13 del D.L. n° 23/20 così come convertito dalla legge n.40. E' prevista una garanzia del Fondo, o di Ismea per il settore agrario, pari al 90% e non sono ammesse altre forme di garanzia, reali o personali.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (*floor*) o massimo (*cap*). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.

Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione del tasso di interesse. Solo se il mutuatario non è un consumatore o una micro-impresa, il contratto può prevedere la possibilità, per la Banca, di modificare in via unilaterale anche i tassi di interesse, al verificarsi di specifici eventi e condizioni predeterminati nel contratto medesimo.

Condizioni economiche

Quanto puo' costare il mutuo chirografario

Tasso annuo effettivo globale (TAEG): 1,51080%

riferito ad un mutuo chirografario di euro 30.000,00 della durata di VENTI anni, con rata mensile, al tasso nominale fisso del 1,50000%

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione di uno degli obblighi previsti nel contratto, gli interessi di mora e i costi relativi a servizi accessori non obbligatori per la concessione del finanziamento.

Voci	Costi
Età massima del richiedente	75 anni
Durata minima	SEI mesi
Durata massima	QUINDICI anni
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile

Tassi massimi

Tasso di preammortamento nominale annuo fisso	3,00%
Tasso di interesse nominale annuo fisso	3,00%
Tasso di mora	4,00000 punti in piu' del predetto tasso corrispettivo rilevato al momento dell'insorgenza dell'inadempimento e mantenuto fisso per tutto il periodo in cui maturano interessi di mora

Spese massime

Spese per la stipula del contratto

Istruttoria	0,00 euro
costo pratica per il rilascio e la gestione della garanzia emessa dal Fondo di Garanzia (MCC)	0,00% in ragione d'anno

Spese per la gestione del rapporto

Spese incasso rata	
- con addebito in c/c	0,00 euro
- mediante SDD	0,00 euro
- per cassa	0,00 euro
Commissioni incasso rata	0,00 euro
Spese invio quietanza	
- cartaceo	0,00 euro
- in formato elettronico	Gratuito
Spese per avviso scadenza rata	
- cartaceo	0,00 euro
- in formato elettronico	Gratuito
Spese per sollecito di pagamento	0,00 euro
Spese per comunicazioni periodiche	
- cartaceo	0,00 euro
- in formato elettronico	Gratuito
Periodicità invio	Annuale al 31 dicembre e all'estinzione del rapporto
Spese per altre comunicazioni	0,00 €
Spese per altre comunicazione mediante raccomandata	0,00 €
Accollo mutuo	0,00 euro
Rinegoziazione mutuo	0,00 euro
Compenso per estinzione anticipata	0,00000%

Piano di ammortamento

Tipo di ammortamento	Francese. La rata del piano di ammortamento francese prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Tipologia di rata	Costante: la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo come indicato nel piano di ammortamento sotto riportato.

Periodicità delle rate	mensile
------------------------	---------

Il tasso applicato al singolo contratto può essere diverso, a seconda del parametro al momento della stipula.

Prima della conclusione del contratto e' consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Calcolo esemplificativo dell'importo della rata

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Importo della rata per 30.000,00 euro di capitale
1,50000%	18	1.686,56 euro
1,50000%	24	1.269,64 euro
1,50000%	36	852,75 euro
1,50000%	48	644,34 euro
1,50000%	60	519,31 euro
1,50000%	72	435,97 euro
1,50000%	84	376,46 euro
1,50000%	96	331,83 euro
1,50000%	108	297,14 euro
1,50000%	120	269,39 euro
1,10000%	180	266.75 euro
1,10000%	240	139,19 euro

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge numero 108/1996), relativo ai mutui chirografari, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bancadelcatanzarese.it).

Altre spese da sostenere

Nessuna spesa

Tempi di erogazione

- **Disponibilità dell'importo:** stesso giorno della stipula del contratto

Estinzione anticipata, portabilità e reclami

ESTINZIONE ANTICIPATA

Il cliente può esercitare in ogni momento, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo:

- se il mutuo è concesso a persone fisiche per acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale;
- se l'estinzione anticipata totale avviene nell'ambito di un'operazione di portabilità.

In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo il compenso stabilito nel contratto. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

PORTABILITA' DEL MUTUO

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

RECLAMI

I reclami vanno inviati all' Ufficio Reclami della banca (Banca del Catanzarese Credito Cooperativo - Via San Francesco di Paola - 88044 - Marcellinara (CZ), mail segreteria@catanzarese.bcc.it e PEC 07091.bancadelcatanzarese@actalis-certmail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Legenda

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Rinegoziazione	Accordo con cui si modificano alcune clausole rispetto a quanto previsto nel contratto originario quali ad esempio tasso d'interesse o durata del finanziamento oppure si concorda una sospensione totale o parziale del pagamento delle rate del mutuo.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.

Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.